ATTO DI COSTITUITA SOCIETA' ANONIMA

sotto denominazione di Società d'assicurazioni delle rendite immobiliari urbane avente sede in Genova, stipulata tra i sottoscritti soci promotori e tutti quelli altri che aderiranno alle condizioni stabilite col presente atto.

L'anno del Signore 1865 ed alli venti del mese di febbraio, in Genova, nello studio di me notaro, posto in piazza San Luca, casa Pasqua, alle ore sei pomeridiane, nanti di me Giuseppe Bernardo Picconi, regio notaro collegiato e segretaro della giudicatura del sestiere San Teodoro in Genova, ivi residente, ed alla presenza degli infrascritti testimoni aventi le qualità legali, sono personalmente comparsi i signori:

1. Avvocato Placido Ambrogio Canessa fu Giovanni, nato a Rapallo e domiciliato in Genova.

2. Avvocato Pasquale Biale Colla fu Bernardo, nato nel Comune di Celle, mandamento di Varazze, e residente in questa città.

3. Pietro Canepa fu Gio. Battista, avvocato e proprietario, nato a Chiavari e domiciliato in Genova.

4. Giambattista Olivieri fu Antonio, nato a Montobbio e residente in Genova, architetto ingegnere.

5. Carlo Lazzolo fu Vincenzo, nato e residente in Genova, capitano marittimo.

6. Eleuterio Cetrone fu Nunzio, nato in Napoli e residente in Genova.

7. Emanuele Giacobbe fu Giuseppe, nativo di Ovada e residente in Genova, scultore.

8. Demenico Odone fu Antonio, proprietario, nativo di Celle e residente in Genova.

9. Avvocato Jacopo Virgilio del vivente consigliere d'appello Agostino, nato e residente in Genova.

10. Pietro Badano fu Enrico, proprietario, nato e residente in questa città.

11. Giuseppe Matteo Nicolay fu Angelo cav. dell'Ordine Mauriziano, proprietario, nato e residente in Genova.

12. Giovanni Battista Poggi fu Giuseppe, proprietario, nato e residente in Genova.

I quali in virtù del presente atto dichiarano di volere costituire come ora costituiscono tra di loro una società anonima per l'assicurazione delle rendite immobiliari urbane ed avranno in essa partecipazione tutte quelle altre persone che sottoscriveranno in seguito delle azioni mediante atto di adesione al presente ed a tale effetto hanno stipulato e stipulano quanto in appresso, il che tutto servirà di base e statuto sociale a tutti i possessori delle azioni ora sottoscritte e per quelle da sottoscriversi.

TITOLO I.

Costituzione ed oggetto della Società.

Art. 1. È costituita una Società anonima sotto l'appellazione di *Società d'assicurazioni delle rendite urbane* con sede e domicilio legale in Genova e per il periodo di trent'anni, salva l'approvazione del Governo e quelle modificazioni che lo stesso esigesse nel presente statuto.

Art. 2. Tale Società viene costituita fra i signori soci promotori sottoscritti e fra i primi sottoscrittori che esauriranno il numero di duecento azioni comprese quelle dei soci promotori, salva la disposizione finale dell'art. 6.

Art. 3. La Società si propone principalmente le operazioni seguenti:

A. Esigere le rendite immobiliari urbane di quei proprietari che ne daranno ad essa l'incarico mediante un aggio del 3 per 0[0.

B. Assicurare le rendite stesse mediante l'aggio del 10 per 0[0 compresa l'esazione, ed in casi speciali fare anticipazioni sui fitti ed obbligarsi a pagare i fitti in una determinata somma ad ogni semestre maturato, per un tempo non minore d'anni due e non maggiore d'anni nove, salva la disposizione dell'art. 46.

C. Rendersi intermediaria conciliatrice fra i proprietari gravati di ipoteche ed i rispettivi creditori, mediante assicurazione degli interessi dei crediti, concessioni di novelle more al pagamento dei capitali o facoltà di pagare questi in rate od altri espedienti.

D. Obbligarsi mediante speciali convenzioni a pagare gli interessi dei crediti ipotecari, le contribuzioni e le manutenzioni dei caseggiati.

E. Accettare e gerire economati così privati che giudiziari.

F. Acquistare e contrarre crediti ipotecari su stabili urbani.

G. Acquistare ed alienare beni stabili urbani.

Art. 4. Le operazioni enunciate nei due ultimi paragrafi F e G dell'articolo precedente non potranno intraprendersi che sino a concorrenza del fondo effettivo disponibile già esistente in cassa.

TITOLO II.

Fondi sociali.

Art. 5. I fondi sociali consisteranno in duecento azioni nominali di lire cinquemila ciascuna e nelle riserve che farà la Società dei due terzi dei proventi netti annuali come all'art. 47. Per altro è riservata alla Società la facoltà di emettere un maggiore numero di azioni purchè non si ecceda il valore complessivo in azioni di due milioni.

Art. 6. Le azioni verranno assegnate ai sottoscrittori colla preferenza primieramente ai signori promotori, e secondariamente ai primi sottoscrittori avventizi la cui ammissione sia approvata dal Consiglio d'amministrazione a voti segreti.

Art. 7. Non potrà chiedersi alcun versamento sulle azioni a titolo di anticipazione di fondo sociale se non sino a concorrenza di lire cento cinquanta per azione dietro deliberazione del Consiglio d'amministrazione, e di altre lire centocinquanta dietro deliberazione dell'Assemblea generale. Questi versamenti non potranno essere maggiori di lire cinquanta ciascuno, nè potranno essere deliberati prima che siano sottoscritte tutte le duecento azioni. Non dovrà disporsi delle somme risultanti da tali versamenti, se questi non saranno effettuati su tutte le azioni.

Art. 8. I fatti versamenti saranno rimborsati ai soci sui primi utili distribuendi a termini del presente statuto.

Art. 9. L'ammontare delle azioni al di là dei versamenti autorizzati dall'articolo settimo resterà nominale e solo in via di remota eccezione dovrà essere dai soci rappresentato nel caso di riparto di danni.

Art. 10. Ottenuta l'autorizzazione governativa del presente statuto la Società emetterà dei titoli definitivi rappresentanti le azioni con numerazione progressiva, a matrice, firmati dal presidente e vice-presidente del Consiglio d'amministrazione, e dal direttore di cui appresso.

Art. 11. I titoli sociali saranno intestati ai rispettivi possessori delle azioni, le quali saranno negoziabili e trasmissibili mediante girata attergata al titolo, e portante oltre la firma del girante quella del presidente o vice-presidente e del direttore. Queste due firme non saranno apposte che previo l'incumbente di cui nella parte finale dell'articolo sesto.

Art. 12. I versamenti normali previsti all'articolo sesto, come gli eccezionali a termini dell'articolo nono, dovranno venire constatati mediante apposite annotazioni in ciascheduno dei suddetti titoli sottoscritti come nei due precedenti articoli.

Art. 13. Tanto le intestazioni e le girate quanto le annotazioni di versamenti dovranno farsi constare in titoli rimasti a matrice di ciascuna azione e con tutte le firme suddette come pei titoli staccati.

Art. 14. Ogni avviso di versamento sarà inserito sulla *Gazzetta di Genova*, non che trasmesso per lettera a domicilio con un termine libero non minore di giorni venti.

Tuttavia la suddetta inserzione sarà sufficiente alla validità dell'avviso.

Art. 15. Per ogni ritardo nei pagamenti al di là di sei giorni dalla scadenza, la Società avrà dritto di un sei per cento a carico del ritardatario, a far inserire a di costui spese dopo trenta giorni sulla *Gazzetta di Genova* il numero delle azioni in ritardo (e ciò per due volte coll'intervallo di giorni dieci), e finalmente ad alienare il titolo per mezzo d'un agente di cambio, a conto e rischio del ritardatario, prelevando la Società sul prezzo quanto le competa.

Art. 16. I titoli smarriti saranno surrogati da nuovi titoli.

La surrogazione non sarà effettuata se non previi quegli incumbenti meglio visti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17. La qualità di socio si estingue per morte, per fallimento dichiarato, per cessione giudiziaria di beni.

In tali eventualità gli eredi od aventi causa del socio mancante avranno dritto che il Consiglio di amministrazione liquidi le loro competenze; a meno che non presentino un cessionario dell'azione beneviso allo stesso Consiglio. Gli eredi o creditori d'un socio non potranno sotto verun titolo reclamare presso la Società apposizione di sigilli o liquidazione sociale od ingerenza amministrativa.

Art. 18. Tutte le contestazioni che insorgessero fra la Società e gli azionisti o i loro eredi od aventi causa, ovvero fra gli azionisti medesimi o i loro eredi od aventi causa, per cagione della Società, saranno giudicati inappellabilmente da arbitri eletti in Genova a termini di legge.

Art. 19. Il domicilio legale d'ogni socio in quanto agli affari sociali è nell'ufficio della Società posto in Genova.

TITOLO III.

Amministrazione della Società.

Art. 20. La Società è retta da un Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 21. Il Consiglio d'amministrazione si compone di dodici membri nominati dall'Assemblea generale, e che siano intestatari o giratari di due azioni almeno.

Ad ogni anno si rinnovano tre membri uscendo d'ufficio altrettanti per estrazione a sorte nei primi quattro anni e per anzianità di nomina successivamente. I membri che escono d'ufficio sono rieleggibili.

Art. 22. Essendo vacante alcun ufficio di consigliere, i membri restanti compongono validamente il Consiglio, a meno che non siano ridotti alla metà. Nel qual caso dovrà convocarsi l'Assemblea generale per le nomine relative.

Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un presidente e vice-presidente ed un segretario. Il direttore verrà nominato dall'Assemblea generale fuori del Consiglio.

Art. 24. Il presidente avrà autorità e sopravegianza sul direttore e su tutto quanto riguarda la Società.

Art. 25. Al direttore è affidata la gerenza sociale e sarà compreso nelle sue funzioni il curare l'esazione e rappresentare la Società in faccia ai terzi anche giudizialmente.

Esso darà una guarentigia, durante la sua carica, di lire quindicimila effettive, o in cartelle del Debito pubblico. Tale guarentigia potrà essere successivamente richiesta dal Consiglio in somma maggiore secondo l'importanza degli affari sociali.

Art. 26. Il presidente col concorso del direttore preparerà le pratiche da sottoporsi al Consiglio e darà esecuzione alle deliberazioni dello stesso.

Art. 27. Gli introiti sociali saranno di giorno in giorno versati dal direttore nella Cassa di sconto in questa città in conto corrente, quale sino a concorrenza di tali versamenti pagherà i mandati sottoscritti dal presidente e dal direttore.

Art. 28. Il presidente ed il direttore cureranno la sistemazione e conservazione dei registri delle ricevute della Cassa di sconto, dei documenti o carte di contabilità relativi alle operazioni sociali, e l'indirizzo e sorveglianza degl'impiegati.

Art. 29. Il Consiglio d'amministrazione verrà convocato dal presidente, di regola, due volte al mese, ed in via d'eccezione ogni volta che circostanze speciali il richieggano al giudizio del presidente, o di tre consiglieri.

Art. 30. Sette membri sono necessari alla validità delle deliberazioni, le quali verranno prese a maggioranza di voti, ovvero a parità con preponderanza del voto presidenziale.

Art. 31. In questo secondo caso la minoranza può chiedere il rinvio ad altra seduta, nella quale verrà deliberato a semplice maggioranza dei presenti, previo avviso (indicante l'oggetto del dissenso) in iscritto ai membri che erano assenti nella prima seduta.

Art. 32. Niuno può intervenire al Consiglio per rappresentanza. Solo alle Assemblee generali ciascuno potrà farsi rappresentare per mandato speciale da altro azionista, che non potrà rappresentarne più d'uno.

Art. 33. Il primo Consiglio d'amministrazione è composto dei signori soci promotori suddetti, salva l'annuale rinnovazione sopra stabilita.

Art. 34. Il Consiglio d'amministrazione avrà tutte le facoltà per dirigere ed amministrare gli affari sociali; e specialmente formerà i regolamenti interni, e per la gestione estrinseca dovrà determinare il numero, le persone, le attribuzioni e gli onorari degl'impiegati ed agenti; dovrà deliberare ed autorizzare ogni convenzione coi terzi, le instanze giudiziali sì attive che passive, ed ogni pratica e transazione.

Provvederà all'impiego dei fondi sociali, ed a tutto ciò infine a cui non debba provvedere l'Assemblea generale giusta gli articoli che in appresso lo riguardano.

Art. 35. Sarà cura del Consiglio di non intraprendere operazioni sociali che manifestamente impegnino la Società al di là del fondo effettivo disponibile esistente in cassa.

Art. 36. Il Consiglio avrà diritto esclusivo così di nominare, come di dispensare, occorrendo, qualsiasi impiegato. Circa il direttore potrà in casi eccezionali sospenderlo, e dovrà tosto riferirne all'Assemblea generale convocata anco appositamente.

Il direttore potrà provvisoriamente sospendere quegli impiegati che giudicherà per il buon andamento sociale, con obbligo di riferirne nella prima radunanza del Consiglio. Nei due casi di sospensione previsti nei due precedenti articoli il Consiglio o il direttore provvederà provvisoriamente all'andamento degli affari sociali.

Art. 37. Il presidente col concorso del direttore darà valida esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, compresa la stipulazione di qualsiasi contratto.

Art. 38. Il presidente del Consiglio potrà per oggetti speciali delegare ad un consigliere le sue attribuzioni.

Art. 39. Qualunque operazione sociale eseguita a termini del presente statuto da qualsiasi dei soci non lo impegna che come mandatario.

TITOLO IV.

Dell'Assemblea Generale.

Art. 40. La convocazione generale dei soci sarà fatta ordinariamente in marzo di ciascun anno; e straordinariamente quante volte il creda opportuno il Consiglio d'amministrazione, o ne facciano richiesta motivata per iscritto tanti soci che rappresentino un sesto delle azioni, e nei casi previsti agli articoli 22, 36, 53, 54 e 55.

Art. 41. L'avviso d'ogni convocazione sarà inserito sulla *Gazzetta di Genova*, con indicazione dell'ordine del giorno, quindici giorni prima della radunanza nelle convocazioni ordinarie e cinque giorni prima nelle straordinarie.

Art. 42. L'Assemblea delibera validamente coll'intervento di tanti soci che rappresentino cento azioni.

Se nella prima riunione i presenti non rappresentino cinquanta azioni, in una seconda radunanza le deliberazioni saranno valide con qualunque numero di soci, previo avviso come sopra che indichi trattarsi di seconda convocazione e mantenuto il primo ordine del giorno.

Art. 43. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente e dal segretario del Consiglio, dal socio più anziano quale assessore e dai due più giovani quali scrutatori, questi tre ultimi presi fra i presenti.

Art. 44. Nelle Assemblee generali e nelle votazioni palesi, ad ogni azione si avrà diritto ad un voto; niuno potrà avere più di tre voti. Le votazioni segrete ad un voto per socio non avranno luogo che nelle nomine ed in ogni vertenza personale.

Art. 45. Ogni deliberazione avrà luogo a maggioranza assoluta; solo nelle nomine per ischeda non riuscite a maggioranza assoluta dovrà attenersi alla maggioranza relativa di una seconda votazione.

Art. 46. Nelle adunanze ordinarie l'Assemblea generale, previa l'osservanza del successivo art. 49, discute ed approva o rigetta il rapporto del Consiglio sugli affari sociali. Questo rapporto conterrà un inventario generale dell'attivo e passivo; il bilancio consuntivo dell'anno scaduto, ed il bilancio presuntivo dell'anno cominciato, compresa la determinazione delle quote di fondo di riserva e delle quote di riparto degli utili e degli oneri.

Art. 47. Non essendo consentito al sig. Eleuterio Cetrone iniziatore della presente Società, ai soci promotori ed ai membri del Consiglio d'amministrazione nè azioni liberate, nè medaglie di presenza, sarà per questi provvisto dopo l'approvazione della Società e nella prima Assemblea generale.

Art. 48. L'annata dell'esercizio sociale finisce a tutto febbraio e comincia al primo marzo.

La prima annata comincierà dal giorno che si sarà ottenuta l'approvazione governativa del presente statuto e si avranno tutte le azioni sottoscritte e finirà con febbraio 1866.

Art. 49. L'Assemblea nomina una Giunta di cinque de'suoi membri per riferire sul rapporto che il Consiglio dovrà presentare nella radunanza annuale successiva. A quest'uopo il Consiglio venti giorni almeno prima della radunanza annuale comunicherà alla Giunta detto rapporto.

Art. 50. Tale Giunta par la prima volta sarà nominata nella prima Assemblea generale che verrà convocata appena verificati i due estremi di cui nell'alinea dell'art. 48.

TITOLO V.

Fine della Società.

Art. 51. Alla fine dei trent'anni o della proroga o proroghe che a termini dei seguenti articoli venissero adottate, l'Assemblea generale appositamente convocata darà incarico al Consiglio d'amministrazione allora in ufficio o ad altro appositamente eletto, di provvedere alla liquidazione ed al riparto dell'asse sociale, entro un termine prefiggendo, riserbando ove d'uopo l'approvazione di essa Assemblea.

Art. 52. Se si verifichi un perdita sociale di lire mille per azione, tanti soci che rappresentino il decimo delle azioni avranno diritto che sia convocata l'Assemblea generale per deliberare sullo scioglimento della Società e sopra qualsiasi altra misura che fosse del caso.

Art. 53. Entro l'ultimo anno del periodo sociale il Consiglio d'amministrazione o tanti soci che rappresentino un quinto delle azioni avranno diritto che l'Assemblea generale sia convocata per deliberare sopra una proroga della durata della Società.

Art. 54. Il Consiglio d'amministrazione, ovvero tanti soci come nel precedente articolo sia nel caso previsto all'art. 52 sia per altra emergenza di notabile importanza avranno diritto di sottoporre alla Assemblea generale ordinariamente o straordinariamente convocata, delle modificazioni od aggiunte al presente statuto, salva l'approvazione governativa.

Art. 55. Nei casi previsti dai tre precedenti articoli alla validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino tre quinti delle azioni, ed una maggioranza dei due terzi dei voti presenti, computati i voti sempre come all'articolo 44.

Art. 56. In caso di tali discussioni straordinarie, se nella prima adunanza non vi saranno rappresentati tre quinti delle azioni, si procederà ad una seconda riunione come all'alinea dell'art. 42, ma per la validità delle deliberazioni sarà sempre necessaria una maggioranza di due terzi dei voti.

Art. 57. Una proposta non accolta dall'Assemblea generale non potrà essere ripresentata se non trascorso un anno.

Del che tutto ne venne da me detto Picconi notaio richiesto ricevuto il presente atto, quale ho letto e bene spiegato a detti signori contraenti ad alta, chiara ed intelligibile voce, ed in lingua anche loro propria, ed alla presenza dei signori Martino Repetti di Giuseppe Antonio, aspirante notaio, nato a Montaldeo di Novi, e Vincenzo Pollini fu Giuseppe, proprietario, nato a S. Sebastiano di Tortona, ed entrambi residenti in questa città, testimoni coi signori contraenti a me noti, richiesti ed aventi le qualità legali, i quali si sono sottoscritti coi contraenti medesimi e me notaio.

Per copia:

Carlo Lazzolo
Jacopo Virgilio
Pasquale Biale Colla
Domenico Odone fu Antonio
Emanuele Giacobbe
G. M. Nicolay
G. B. Olivieri, ing.
Eleuterio Cetrone
Pietro Canepa
Gio. Battista Poggi
Placido Ambrogio Canessa
Pietro Badano fu Enrico.
V. Pollini teste
M. Repetti teste.

GIUSEPPE BERNARDO PICCONI, notaio.

Inserzioni Legali

TRIBUNALE DI CIRCONDARIO DI CHIAVARI.

CITAZIONE.

Dumartini Giacinto, nella sua qualità di sindaco del comune di Favale di Malvaro, ivi domiciliato e residente, rappresentato dal causidico Emanuele Podestà per mandato del 18 gennaio 1865, notaio Giovanni Battista Devoti, autorizzato al presente giudizio per deliberato 29 novembre 1864, approvato dalla deputazione provinciale con decreto 22 dicembre 1864, espone:

Che il Municipio suddetto, con citazione 6 marzo 1832, azionava dinanzi al tribunale di prima cognizione in Chiavari 23 individui della famiglia Sbarbaro della villa degli Sbarbari, comune di S. Stefano d'Aveto, all'effetto di rivendicare contro essi una tenuta di beni prativi e boschivi ad uso di comunaglie denominati Costa delle Ontane, Piane dell'Isola, Prato delle Vacche, Selve di Domenico, sul fine della Piada dell'Isola ed altri nomi, posti sugli Appennini del versante a nord del torrente Aveto, a confini da mezzodì la cresta del Monte, da nord la linea divisoria del comune di Favale da quello di S. Stefano d'Aveto, la quale parte dal confluente dell'Aveto col torrente Agrifoglio ascende al punto ove si dice Casa bruciata, discende nell'Aveto e segue il letto dello stesso, fino al luogo della Piana dell'isola, e del Pallone e poi ascende al Campo di Meregolano e Fondo del Casale e Monte Pagliano;

Che, a seguito di visita locale, di produzioni di titoli, di esami di testimoni, emanava sentenza in data 31 marzo 1858, per la quale si rigettava allo stato degli atti la domanda proposta dal comune di Favale, ed avendo questi appellato da tale sentenza con altra della Corte d'Appello in data 23 giugno 1864, veniva, per difetto di forma, dichiarato non appellante il Municipio, ed essere perciò la sentenza 31 marzo passata in giudicato;

Che la pronunzia del tribunale si fondava su che l'instanza del Municipio fosse di propria rivendicazione, e su che non avesse fornita la prova necessaria ad azione siffatta, essendo dalle prove testimoniali risultato che al possesso di detti beni erano tanto gli abitanti del comune di Favale, che le famiglie Sbarbaro convenute;

Che il Municipio soccombente per tal modo nell'azione in rivendicazione, è certamente in diritto di esperire quelle altre utili azioni che tuttavia gli competono sui detti beni.

Che, ritenuto il fatto di compossesso oltre trentenne dei beni medesimi nel Municipio di Favale e nelle ridette famiglie Sbarbaro, compossesso che risultò innegabile per le prove avvenute nel succitato giudizio, compossesso sulla cui verità s'interrogano i citandi, e del quale, ove d'uopo, si riproteranno le prove, non sembra potersi negare al Municipio esponente il diritto di domandare la divisione dei ridetti beni;

Chiede quindi citarsi, come cita: 1. Simone, 2. Carlo, 3. Agostino fratelli Sbarbaro fu Carlo, 4. Agostino, 5. Andrea fratelli Sbarbaro fu Agostino, 6. Giovanni Battista, 7. Giovanni, 8. Simone fratelli Sbarbaro fu Antonio, quest'ultimo minorenne, rappresentato da Maria Repetti, vedova del fu Antonio Sbarbaro, sua madre e tutrice legale 10. Catterina Sbarbaro fu detto Antonio, maggiore, moglie di 11. Giambattista Biglio, 12. Gioanni Maria, 13. Agostino, 14. Carlo fratelli Sbarbaro fu Giovanni, 15. Giovanni Maria, 16. Agostino fratelli Sbarbaro fu Giovanni, 17. Giovanni Maria Sbarbaro fu Giovanni Maria, 18. Giulia, 19. Cecilia, 20. Rosa, 21. Bartolomeo e 22. Agostino fratelli e sorelle Sbarbaro fu Antonio, moglie la prima di 23. Antonio Ferretto, la seconda moglie di 24. Alessandro Celle e moglie la terza di 25. Agostino Sbarbaro, 26. Giovanni Maria, 27. Carlo e 28. Agostino fratelli Sbarbaro fu Giovanni Maria, 29. Catterina, 30. Rosa, 31. Giulia, 32. Cecilia sorelle Sbarbaro fu detto Giovanni Maria, moglie la prima di 33. Carlo Sbarbaro, moglie la seconda di 34. Antonio Biglio, moglie la terza di 35. Agostino Sbarbaro e moglie la quarta di 36. Antonio Gazzolo, 37. Agostino, 38. Maria, 39. Rosa fratello e sorelle Sbarbaro fu detto Antonio, la prima moglie di 40. Agostino Sbarbaro, la seconda di 41. Antonio Sbarbaro, 42. Bartolomeo Sbarbaro fu Stefano, 43. Catterina Sbarbaro fu Bartolomeo, minore, nella persona del suo tutore Giambattista Sbarbaro fu Antonio, 44. Giambattista, 45. Antonio fratelli Sbarbaro fu Antonio, 46. Tommasina Biglio, vedova di Giovanni Maria Sbarbaro, anche quale tutrice della minorenne sua figlia Maria Sbarbaro, 47. Giovanni Maria e 48. Antonio fratelli Sbarbaro fu Stefano, agricoltori, domiciliati e residenti tutti alla Priosa, meno i coniugi Celle, residenti a Parazzolo (Cabanne), ed i coniugi Gazzolo, residenti alle Cabanne, e colle suddette donne i rispettivi loro mariti sovra nominati, per l'autorizzazione ed ogni altro effetto che di legge, a comparire in giudizio ordinario, col termine di giorni 15, avanti il tribunale di circondario sedente in Chiavari, e

Conchiude:

Previe tutte quelle pronuncie che fossero del caso, ordinarsi la divisione dei beni sovra descritti in due parti eguali, per assegnarsene una al Municipio esponente e l'altra ai citandi;

Ordinarsi a tal fine la perizia di detti beni e la formazione di due eguali lotti dei medesimi;

Porsi le spese di divisione a carico della massa e quelle d'indebite contestazioni a carico di chi vi dasse luogo.

Siccome poi la citazione nei modi ordinari riuscirebbe soverchiamente difficile pel gran numero delle persone da citarsi, si porge instanza al tribunale ill.mo, acciò voglia permettere ed autorizzare la citazione per pubblici proclami, a senso dell'art. 66 del cod. di proced. civ., con designare tra coloro, a cui dovrà intimarsi la citazione nei modi ordinari, specialmente Simone e Carlo fratelli Sbarbaro fu Carlo, Agostino Sbarbaro fu Agostino e Cecilia Sbarbaro fu Antonio, moglie di Alessandro Celle, residenti alla Priosa, meno i coniugi Celle a Parazzolo.

Si producono gli atti giudiziali e sentenze sopra calendate, oltre il deliberato municipale ed il mandato alle liti sopra enunciati.

Onorario all'avvocato L. 15.

Firmato F. Castagnino avv.

Id. al procuratore alla tariffa.

Firmato E. Podestà caus.

Presentato quest'oggi alla segreteria e trasmesso all'ufficio del pubblico ministero con un volume atti.

Chiavari, 1 marzo 1865.

Firmato G. B. Coppola segr.

Visto quest'atto di citazione, il numero dei citandi;

Visto l'articolo 66 del codice di procedura civile;

Il pubblico ministero avvisa che il tribunale ill.mo autorizzi la citazione per pubblici proclami a norma del citato articolo di legge, ordinando però la personale citazione di Simone Sbarbaro fu Carlo, Agostino Sbarbaro fu Agostino, Giovanni Maria Sbarbaro fu Giovanni Maria e dei coniugi Celle e Gazzolo, residenti a Cabanne.

Chiavari, 1 marzo 1865.

Firmato Chaurand segr.

Il tribunale del circondario di Chiavari,

Sentita la lettura delle conclusioni del pubblico ministero sul medesimo emanate;

Visto l'articolo 66 del codice di procedura civile;

Autorizza il ricorrente alla citazione per pubblici proclami degl'individui nello stesso ricorso indicati per l'oggetto e per le cause esposte, mediante inserzione nel giornale ufficiale del distretto della Corte d'Appello di Genova e nel Giornale Ufficiale dello Stato, mandando però pubblicarsi copia di tale citazione all'albo pretorio del comune di San Stefano d'Aveto, ed intimarsi la stessa citazione nei modi ordinari alli Simone Sbarbaro fu Carlo, Agostino Sbarbaro fu Agostino, Giovanni Maria Sbarbaro fu Giovanni Maria e dei coniugi Celle e Gazzolo, residenti a Cabanne.

Chiavari, 2 marzo 1865.

Copia Isnardi presidente.

» G. B. Coppola segr.

Per copia conforme ed autenticazione

2550 C. Buzzo sost. Podestà.

2475 REINCANTO

In seguito all'aumento del sesto fatto dal sig. Pietro Bedone di Meina al lotto 1° dei beni incantati a pregiudicio delli signori Bartolomeo Steffanina di Meina, debitore principale, e Maddalena Bonifforti, moglie del dottor fisico Luigi Reinz, di Arona, terza posseditrice, e deliberati alla stessa instante la subasta signora Catterina Reina, moglie di Domenico Pecco, di Arona, con sentenza del regio tribunale di questo circondario di Pallanza in data delli 29 precorso aprile, l'ill.mo sig. presidente dello stesso tribunale fissò l'udienza delli 16 giugno p. v., alle ore 11 di mattina, pel nuovo incanto e successivo deliberamento di detto 1 lotto, sul prezzo aumentato di L. 12,250, e sotto le condizioni apparenti dal bando a stampa in data 17 corrente mese del sig. segretario Carlo Mollo.

Descrizione del suddetto lotto 1:

Stabilimento di cartiera, sito in Meina, composta dell'edificio, già ad uso di molino, colle ragioni d'acqua relative a detto stabilimento, con annessa casa, corte, giardino e prato, regione ai Molini, con tutti i meccanismi, mobili e fissi, e quant'altro occorre all'andamento dello stabilimento stesso, in mappa al n. 37, 38, 39 e 197, e come meglio e più ampiamente viene descritto in detto bando.

Pallanza, 18 maggio 1865.

Carlo caus. Arnatti p. c.

2479 SUBASTAZIONE

Con sentenza 29 aprile scorso, il tribunale del circondario di Novara, ad instanza di Antonio Limonta residente in Momo, autorizzò la subastazione dei beni posseduti in territorio di Trecate dalle Cecilia e Francesca sorelle Geddo, di colà, sue debitrici e fissò per l'incanto e deliberamento l'udienza delli 28 prossimo giugno.

Novara, 19 maggio 1865.

Brughera proc.

2435 INCANTO.

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 8 luglio prossimo, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento delli stabili proprii di Bonansea Francesco, residente sulle fini di Garzigliana.

Tale incanto è promosso dalle Bonansea Teresa, moglie Vignolo Lorenzo, e Verduna Catterina, moglie Bonansea Giuseppe, la prima residente a Cavour e l'altra a Garzigliana, ammesse al beneficio dei poveri con decreto del sullodato tribunale delli 27 gennaio 1864, e li stabili a vendersi sono situati in territorio di Garzigliana, e consistono in casa, composta di una camera al piano terreno ed altra superiormente, corte ed altra piccola casa, composta di camera terrena e grotta sotterranea, sito ed alteno rimanenti, di are 13, 67 (tav. 33, 11), nella regione Alberetti, numero di mappa 212, e nella regione Prato Fornero, numeri di mappa 122 e 123 parte, campo, prato e gorretto, del quantitativo di are 25, 91 (tav. 68), e nella regione predetta Alberetti parte del numero di mappa 209, alteno di are 25, 52 (tav. 67), il tutto come risulta da apposito bando venale.

Pinerolo, 17 maggio 1865.

Garnier sost. Badano.

2467 SUBHASTATION.

Par son jugement du 5 mai 1865, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, à l'instance de Chuc Jean Pierre feu Jean Baptiste, domicilié à Aoste, a ordonné la subhastation des immeubles de Bionaz Germain feu Germain, domicilié à Quart, et a fixé l'enchère des mêmes à 8 heures du matin du 1 juillet 1865, sous les clauses, conditions et offres dont au ban d'enchère y relatif du 17 du courant, Beauregard greffier.

Aoste, le 17 mai 1865.

Thomasset p. c.

2574 ATTO DI COMANDO

Con atto 24 cadente dell'usciere Giuseppe Ferrando, addetto alla giudicatura sezione Moncenisio, in questa città, venne sull'instanza del sig. Giuseppe Forno, ivi residente, fatto comando all'Antonio Riveri già residente in Torino, ed ora di residenza, domicilio e dimora ignoti, e così a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., di pagare fra giorni 5 la complessiva somma di L. 547 80 portata dalla sentenza di quell'ufficio delli 12 scorso aprile, oltre le spese relative al detto atto di comando.

Torino, 27 maggio 1865.

A. Gatti p. c.

2434 INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 8 luglio prossimo, ore 1 pomeridiana, avrà luogo l'incanto delli stabili già proprii di Giacomo Enrico Giajero, residente a S. Germano Chisone.

Tale vendita ha luogo dietro la richiesta d'incanto autorizzata dal tribunale sullodato con sua sentenza delli 29 aprile ultimo scorso fattasi dal sig. Rol Benigno, residente a Porte quale tutore dell'interdetto Rol Teodoro, dello stesso luogo, e dietro il giudicio di purgazione instituito da Lorenzo Frejria, anche residente a Porte, sovra li stessi stabili.

La vendita avrà luogo in un sol lotto, al prezzo di L. 550, e li stabili di cui si tratta, consistenti in case, corti, prati, verneti, campi, vigne, castagneretti, gerbidi, ripe prative e boschi, situati in territorio d'Inverso Porte, alli numeri di mappa 184, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 280, 239, 185, 186, 197, 198, 199, 201, 190, 214, 208, 282, 284, 285, 286, saranno esposti all'asta a norma di legge come risulta dall'apposito bando venale 15 maggio andante.

Pinerolo, 16 maggio 1865.

Garnier sost. Badano.

2447 SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario d'Ivrea, con sua sentenza delli 18 aprile p. p., ad instanza del sig. professore Agostino Choc, residente in Borgofranco, tanto in proprio quale erede usufruttuario, quanto come legittimo amministratore dei suoi figli maschi nasciturì, instituiti eredi nella proprietà dal fu sacerdote Agostino Choc, ordinava, in odio di Ciochetta Sollitat Enrico fu Carlo, debitore principale, e Petitti Maria e Catterina, minore, rappresentata dal suo padre Petitti Giacomo, Arbore Giovanni fu Gaspare, Arbore Giovanni, Felice, Gaspare e Giacinto, terzi possessori, residenti tutti in Pavone, la espropriazione forzata, per via di subastazione, dei beni dai medesimi posseduti, consistenti in prati, campi, alteni, cascina ed orti, posti in territorio di Pavone, ed in 12 lotti descritti ed ubicati nel bando 5 maggio 1865, autentico Chierighino, al prezzo ed alle condizioni ivi offerti, fissando pel relativo incanto l'udienza che sarà tenuta dal prefato tribunale, sezione seconda, alle ore 9 antimeridiane del 24 giugno mese p. v.

Ivrea, 17 maggio 1865.

F. Coppa sost. Pyla.

2540 ESTRATTO DI BANDO

Si deduce a pubblica notizia che, in seguito a decreto del tribunale del circondario di Pallanza 5 maggio 1865, si procederà alle ore 1 pomeridiana del giorno 11 luglio p. v., nello studio del sottoscritto in Arona, e nella forma di legge, alla vendita per mezzo d'incanto in due distinti lotti ed al prezzo a caduno di essi attribuito, degli infradescritti stabili, proprii del sig. Giuseppe Negri e dei minori Marietta, Francesco, Adele e Luigia fratelli e sorelle Negri fu Luigi, rappresentati questi ultimi dal loro tutore dottor fisico e chirurgo Luigi Reinz, tutti di Arona.

Seguono gli stabili:

Lotto 1. Corpo di casa civile distinto in due maniche con porticato d'unione, con altro corpo di casa in costruzione, con giardino civile ed area annessa esterna al muro di cinta, con corte, aratorio, prato ed ortaglia; il tutto sito in Arona ove dicesi agli Spalti, della superficie di are 53 e cent. 10, per il prezzo di L. 32,000.

Lotto 2. Masseria denominata la Teologale, situata in territorio di Dormello, frazione di Mercurago, e composta dei seguenti stabili:

Pezza di terra aratoria moronato e vitato, con ripe boscate e pascolo, sedime di casa colonica, corte ed orto, in mappa ai numeri 149, 150, 150 1/2, 150 1/4, 187, 190, 191, 191 1/4, in catasto di ettari 4, are 46, cent. 70;

Aratorio moronato con poco zerbo a Ronchè, in mappa ai numeri 230, 231, di are 51, 26;

Aratorio moronato con zerbo a Ronchè, in mappa n. 231, di are 22, 68;

Aratorio semplice con ripa boscata a San Guenzo, in mappa al numero 74, di are 10, 63;

Prato asciutto alla Quaglia, in mappa al n. 122, di are 72, 53;

Per il prezzo di L. 7000.

Quali lotti saranno separatamente deliberati all'ultimo e miglior offerente, sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel bando 19 corrente mese, di cui assieme alle altre carte ed ai titoli relativi alla vendita, potrà chiunque aver visione in tutti i giorni non feriati che precederanno l'incanto definitivo, dalle ore 9 di mattina alle 4 pom., nello studio del sottoscritto.

Arona, li 22 maggio 1865.

Avv. Felice Davecchi not. deleg.

2606 NOTIFICAZIONE

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino il 5 maggio corrente, il signor Francesco Lattuada del fu Enea dichiarò di non altrimenti accettare che col beneficio dell'inventario l'eredità di detto suo padre Enea resosi defunto in Torino il 23 maggio 1861, con testamento aperto con atto 3 giugno successivo, rogato Martina notaio.

Giolitti proc.

2544 INCANTO

Instante il sig. geometra Siccardi Giovanni Battista, residente a Mondovì, curatore dell'eredità giacente del fu maggiore Carlo Bruno, apertasi a Mondovì, all'udienza di quel tribunale di circondario del 30 prossimo giugno, ore 9 mattutine, avrà luogo l'incanto degl'infradescritti stabili, situati sul territorio di Mondovì e Vicoforte, in un solo lotto, al prezzo di L. 14,110, ed alle condizioni di cui nel relativo bando, visibile nell'ufficio del sottoscritto.

Descrizione degli stabili situati sul territorio di Mondovì:

1. Casa, alteno, ripa boschita, prato, campi, gerbido, aia, forno, pozzo d'acqua viva, sita nella regione Costamolino, ai numeri di mappa 16772, 16771, 16779, 16770, 16773, 16774, 16775, 16767, 16768, simultenenti, della misura complessiva in catasto d'ettari 6, are 94, cent. 83, coerenti l'avvocato Matteo Lanza, Botto, Ingegnatti Giovanni Battista, il torrente Ermena ed il fossato Pissapolla.

2. Alteno ivi, numero di mappa 16761, di misura in catasto di are 45, coerenti l'avvocato Lanza a tre lati e fratelli Broceri.

3. Campo, prato, gerbido e ripa, territorio di Vicoforte, nella regione Costamoline, ai numeri di mappa 9215, 9218, 9243, 9244, 9217, 9216, della misura in catasto di ettari 1, are 35, cent. 48, coerenti il fossato Pissapolla, Ingegnatti Giovanni Battista e la strada di Costamoline.

4. Territorio di Vicoforte, nella regione Prà d'Oggiero, campo, gerbido e ripa in parte nuda, ai numeri di mappa 9456, 9457, 9450, 9452, 9453, 9451, 9454, 9455 e 9458, tutti simultenenti, della misura in catasto di ettari 2, are 60, cent. 7.

Mondovì, li 21 maggio 1865.

Frandi proc.

2527 NOTIFICAZIONE

Con scrittura delli 4 aprile 1865, depositata alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, la ditta cugini Levi e cugini Sacerdote, ha prorogato la società a tutto il 31 dicembre 1866, al solo oggetto di operare la liquidazione; continueranno ad avere firma tutti i consocii che la ebbero nella scrittura 21 dicembre 1861, stata pur regolarmente pubblicata, ed ove si tratti di contrarre passività ed obblighi di qualunque sorta, occorre il visto speciale dei consocii Giacobbie Israele Sacerdote e David Jacomo Sacerdote.

Torino, 18 maggio 1865.

Gius. Mecca not.

2520 NEL FALLIMENTO

di Vigna Pietro, già macellaio in Torino, via della Palma, num. 9, ed ora dimorante sulle fini di Occhieppo Superiore (Biella).

Si avvisano li creditori di rimettere nello spazio di giorni 20 al sindaco definitivo signor avv. Merletti, residente in Torino, od alla segreteria del tribunale di commercio, li loro titoli di credito colla relativa nota in carta bollata, e di comparire personalmente o per mezzo di mandatario il giorno 14 giugno p. v., ore 2 pomerid., in una sala di questo tribunale, avanti il giudice commissario signor Luigi Lasagno, per la verificazione.

Torino, 20 maggio 1865.

A. Comparato sost. segr.

2322 FALLIMENTO

di Filippo Bagnasacco, già merciaio e domiciliato in Chieri.

Per la verificazione dei crediti nel fallimento di Filippo Bagnasacco, essendosi fissato il giorno 7 giugno prossimo venturo, ore 10 ant., si avvisano i creditori di rimettere nel termine di giorni 20 al sindaco definitivo, ditta Faccio e Teppa, corrente in questa città, od alla segreteria di questo tribunale di commercio, i loro titoli di credito colla relativa nota in carta bollata, e di comparire personalmente o per mezzo di mandatario, in detto giorno ed ora, in una delle sale dello stesso tribunale, avanti il giudice commissario sig. Alessandro Belmondo per assistere alla verificazione.

Torino, 15 maggio 1865.

A. Comparato sost. segr.

2323 FALLIMENTO

di Gattiglia Domenico, già negoziante da vino, e domiciliato in Torino, via del Monte di Pietà, num. 8.

Il giorno 10 giugno prossimo venturo, ore 2 pomeridiane, dovendo cominciare la verificazione dei crediti nel fallimento del suddetto Domenico Gattiglia, se ne avvisano i creditori onde possano nel termine di 20 giorni rimettere ai sindaci definitivi signori causidico Federico Belli ed Israel Fubini, i loro titoli di credito con una nota in carta bollata indicante la somma di cui si propongono creditori, e comparire quindi personalmente o per mezzo di mandatario in detto giorno ed ora, in una sala di questo tribunale di commercio, avanti il signor giudice commissario Bocca Casimiro per l'opportuna verificazione.

Torino, 16 maggio 1865.

A. Comparato sost. segr.

2321 NEL GIUDICIO DI FALLIMENTO

della ditta Angelo e Clemente fratelli Giorelli, già negozianti in seta e domiciliati in Torino.

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di venti giorni al sindaco definitivo, signor causidico Federico Belli, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, i loro titoli colla nota di credito in carta bollata, e di comparire personalmente o per mezzo di mandatario il giorno 12 giugno prossimo venturo, ore 2 pomeridiane, avanti il signor giudice commissario cav. David Todros, in una delle sale di questo tribunale di commercio, per l'opportuna verificazione.

Torino, 16 maggio 1865.

A. Comparato sost. segr.

2543 SUBASTAZIONE

Sull'instanza del sig. Stefano Molinengo, di Busca, fini cantone Castelletto, il tribunale del circondario di Cuneo, con sentenza 6 maggio cadente, ordinò l'espropriazione forzata, per via di subasta, dei seguenti beni stabili, in pregiudicio di Margaria Giovanni Battista, Giovanni e Chiaffredo zio e nipote, di Busca, fini cantone Castelletto, e fissò l'incanto pell'udienza delli 20 luglio p. v., ore 11 precise antim.

Beni a subastarsi, siti sulle fini di Busca, cantone Castelletto, a distanza di 5 chilometri da Busca, di 6 chilometri da Dronero e 7 chilometri da Caraglio, consistenti in prati, campi, case, della superficie di ettari 7, are 54, centiare 76, coi numeri di mappa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 164, 167 parte, 168, 169, 171, 172, 201 parte, 282, 283, 284, 285, 286 parte, 292, 539 della mappa di Busca, e sono esposti in vendita in un sol lotto, al prezzo di L. 8000 ed alle condizioni di cui nel bando venale 16 maggio corrente, depositato a mente di legge ed ivi visibile.

Cuneo, 23 maggio 1865.

C. Lavezzi.

2560 NOTIFICANZA.

Sull'instanza delli Gioanni Giordano, Giuseppe Giacone e Prandi Gioanni, questo residente sulle fini d'Alba e quelli di Barbaresco, venne il 20 del corrente mese dal Francesco Ruata, usciere addetto alla giudicatura d'Alba, notificato al John Churchward, già residente sulle fini di Barbaresco, ora d'ignota dimora, residenza e domicilio, mediante pubblicazione alla porta di detta giudicatura, la sentenza 9 marzo scorso profferta dal sig. giudice del mandamento d'Alba, nella causa tra di essi vertente e delli Peverero Tommaso e Franco Giovanni, di Sanfrè, e Giuseppe Gianoli, residente in Alba, colla quale si dichiararono tenuti li Peverero e Franco, e per essi il Gianoli a rappresentare agl'instanti Giacone e Giordano, le legna e boscamenta sequestrate coll'atto 8 agosto 1864, sino alla concorrente di L. 500, condannato pure il Churchward in L. 10 70 per spese; eguale notificanza venne pure fatta al ministero pubblico presso del tribunale del circondario d'Alba.

Alba, li 22 maggio 1865.

Alerino Briolo proc.

2559 NOTIFICANZA.

Sull'instanza del sig. Giuseppe Artusio fu Tommaso, di Vezza, venne dall'usciere addetto alla giudicatura d'Alba, Ruata Francesco, quest'oggi notificata al Gioanni Churchward, mediante pubblicazione alla porta di detta giudicatura, la sentenza 13 scorso aprile, dal sig. giudice mandamentale di detta città profferta nella causa di detto sig. Artusio contro Giuseppe Gianoli, residente in Alba, Peverero Tommaso, Franco Giovanni, residenti a Sanfrè, e Churchward Giovanni, d'ignoti dimora, residenza e domicilio, colla quale si dichiararono tenuti li detti Peverero e Franco, e per essi il Giuseppe Gianoli, alla rappresentazione dirimpetto all'attore Artusio del valore reale delle legna sequestrate al Churchward col verbale 12 scorso agosto, condannato questo in L. 15 82 per spese; eguale notificanza venne pure fatta al ministero pubblico presso del tribunale del circondario d'Alba.

Alba, 20 maggio 1865.

Alerino Briolo proc.

2565 TRASCRIZIONE

Il 5 maggio corrente venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pallanza l'istromento in data 18 aprile p. p., rogato al notaio sottoscritto, portante vendita per lire 1440 da Calderoni Romualdo fu Francesco, domiciliato a San Giorgio Monferrato, al sig. Piana Luigi fu Stefano, domiciliato a Trebbia di Casale Corte Cerro, di un corpo di casa di quattro membri, con portico aperto, corte e terreno attiguo, in territorio di Casale suddetto, regione Casa del Costa, coerenti muro di cinta della corte, altra casa del venditore, strada comunale e Calderoni Luigi.

Casale Corte Cerro, li 21 maggio 1865.

Not. Paolo Rondelli.

2515 TRASCRIZIONE.

Con decreto 5 corrente maggio del sotto-prefetto del circondario dell'Ossola, autentico Mottura segretario, in virtù del disposto dall'art. 81 e seguenti delle regie lettere patenti 6 aprile 1839, venne espropriato, il signor cav. professore Giuseppe Bartolomeo Erbì, di una pezza di campo vignato in territorio di Calice, regione Sotto San Quirico, del quantitativo di metri superficiali 170, 30, per L. 128 47, e ciò a causa d'utilità pubblica per la costruzione di una strada laterale al corpo ferroviario.

Si ommettono le indicazioni dei numeri di mappa e dell'allibramento per non esistervi mappa regolare, e per essere altresì incensito il comune di Calice.

Il detto decreto dopo seguita la formalità della registrazione col pagamento del relativo diritto, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Domodossola, il 15 maggio 1865, e posto sul registro alienazioni, vol. 15, art. 63, previa registrazione su quello generale d'ordine, vol. 75, art. 421, come da corrispondente certificato del conservatore sottoscritto Gardini.

Domodossola, 22 maggio 1865.

Il segr. della sotto-prefettura

Mottura.

2526 SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Biella delli 8 luglio venturo avrà luogo l'incanto per via di subasta, autorizzata con sentenza in data 28 aprile passato, sull'instanza del sig. Carlo Mosca, residente a Rosazza, in odio di Cantone Giovanni Andrea, dimorante a Chiavazza, degli stabili da questi posseduti in questo comune, consistenti in casa, vigne e campi e dati e non, in 5 lotti, ai prezzi e condizioni apparenti dal bando venale in data 20 maggio andante.

Biella, 23 maggio 1865.

Borello proc.

Tip. G. Favale e Comp.